

Attualità

Analizzando la storia risulta chiaro come anche la Pianura Padana, nonostante per anni non sia stata classificata come zona sismica, non si sottragga al problema dei terremoti. L'attività sismica, come purtroppo recentemente constatato, è tutt'altro che trascurabile e i legislatori hanno già provveduto ad aggiornare il livello di classificazione sismica.


Infatti a partire dal 10 Aprile 2016 è entrata definitivamente in vigore la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Luglio 2014 n. 2129.

A partire dal 10 Aprile 2016 in provincia di Brescia e Bergamo è scomparsa la zona 4 e soprattutto 29 comuni bresciani hanno subito il passaggio dalla zona sismica 3 ("pericolosità bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti") alla zona 2, per un totale di 52 comuni bresciani, su un totale di 206, che sono stati classificati in zona con pericolosità sismica media ("ossia dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti").

Con questo provvedimento, in Lombardia il numero totale di comuni classificati in **zona sismica 2** è passato a 57: ai 52 comuni della provincia bresciana sono stati aggiunti altri 5 comuni appartenenti alla provincia di Mantova, unica altra provincia lombarda a vedere le sue località passare in zona sismica 2. In questo modo tutti i nuovi progetti dovranno seguire le norme tecniche vigenti per le nuove zone assegnate.

Non è una sorpresa che i **Comuni "promossi"** siano proprio quelli appartenenti ad aree geografiche in cui l'attività sismica degli ultimi secoli si è rivelata particolarmente intensa e per i quali è quindi necessario prevedere criteri progettuali più stringenti che tengano conto in maniera adeguata delle sollecitazioni di carattere sismico.

In questo quadro si delineano quindi le continue **modifiche delle mappe di pericolosità sismica** la cui redazione è strettamente correlata all'osservazione diretta e quindi al monitoraggio del nostro territorio.



Agevolazioni fiscali

L'importanza di tale cambiamento normativo è stata ulteriormente sottolineata dalle recenti manovre economiche (**Leggi di Stabilità**), nelle quali viene fatto esplicitamente riferimento al tema della salvaguardia degli edifici da un punto di vista sismico, prevedendo **agevolazioni fiscali per** interventi atti a migliorare sismicamente **strutture site in zone a media o ad alta sismicità**.

Gli incentivi di natura fiscale sono stati previsti già a partire dal 2013 con la conversione in Legge del decreto n.63 del 2013 all'interno del quale era stata prevista la possibilità di usufruire di una **detrazione pari al 65% per interventi di miglioramento sismico** di alcune tipologie di fabbricati.

CLASSIFICAZIONE SISMICA E AGEVOLAZIONI FISCALI

A seguito dei recenti eventi sismici in centro Italia, a partire dal 2017 e per i successivi 5 anni (2017-2021), è stato introdotto un incentivo per la messa in sicurezza degli edifici esistenti, più forte di quelli precedenti, denominato **Sismabonus**.

*Il **Sismabonus** si applica ad interventi di natura sismica su edifici adibiti ad abitazione ed attività produttive e consente detrazioni Irpef/Ires nella misura del:*

- 1. **70% in cinque quote annuali, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;***
- 2. **80% in cinque quote annuali, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore;***
- 3. **75% in cinque quote annuali, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;***
- 4. **85% in cinque quote annuali, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori.***

Dall'1 Gennaio 2017 **sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione sismica degli immobili.**

Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell'efficacia degli interventi effettuati sono state stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.58 del 28.02.2017.

Va comunque sottolineato che:

1. Per sfruttare lo sconto fiscale garantito dal **Sismabonus**, gli interventi di ristrutturazione

e di adeguamento sismico devono essere pagati tramite **bonifico** bancario parlante, che risulta essere l'unica forma di pagamento accettata per usufruire delle detrazioni.

2. La detrazione dall'imposta lorda, si applica fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a **96.000 euro per unità immobiliare**.
3. Per opere di riqualificazione sismica si intendono tutti quegli interventi funzionali alla **verifica della vulnerabilità statica e sismica** di un edificio e la **messa in opera** di opportuni **elementi di rinforzo**. Tale affermazione implica che fanno parte delle attività agevolate:
 - a. le azioni connesse al **monitoraggio** e alla fase diagnostica;
 - b. le **analisi di vulnerabilità** statica e sismica necessarie a classificare lo stato di vulnerabilità dell'immobile mettendo in luce le sue criticità strutturali;
 - c. la **progettazione** e la **messa in opera** di opportuni sistemi per la messa in sicurezza degli edifici o semplicemente per il loro **miglioramento/adeguamento sismico**.

*Interventi su **parti comuni di edifici condominiali** finalizzati congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico** e alla **riqualificazione energetica**, danno diritto ad una **detrazione Irpef** del:*

- 1. **80% in dieci quote annuali, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;***
- 2. **85% in dieci quote annuali, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.***